



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 9 dicembre 2010, n. 1297 – prot. n. 79494

**Regolamento del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio
“CE.S.A.L.” dell’Università degli Studi di Firenze.**

IL RETTORE

- VISTI gli artt. 12 comma 2 lett. e) e 4 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di Servizio;
- VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del Centro di Stabulazione degli Animali da Laboratorio CeSAL del 18 giugno 2010;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta dell’9 novembre 2010,
- VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 10 novembre 2010;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2010;

EMANA

Il seguente Regolamento:

***Regolamento del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio
“CE.S.A.L.” dell’Università degli Studi di Firenze***

TITOLO I

Costituzione, finalità e compiti del Centro per i servizi di stabulazione degli animali da laboratorio “Ce.S.A.L.”

Articolo 1 Costituzione

1. E’ costituito ai sensi dell’art. 29 comma 1 dello Statuto dell’Università di Firenze il Centro per i servizi di stabulazione degli animali da laboratorio “Ce.S.A.L.” con sede nei locali all’uopo destinati nella sede principale di Viale Pieraccini n. 6 e nelle seguenti sede distaccate:

- Viale Morgagni, 63, presso il Dipartimento di Scienze Fisiologiche
- Via Maragliano, 75-77, presso il Dipartimento di Biotecnologie Agrarie
- Via Romana, 17, presso il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi”

ed eventualmente in altri locali opportunamente attrezzati.

Articolo 2 Finalità

1. Finalità generale del Centro è fornire l’infrastruttura per la stabulazione e l’utilizzo di animali destinati



ai fini sperimentali a supporto delle attività istituzionali dell'Ateneo.

2. In particolare il Centro:

- Assicura all'utenza scientifica dell'Ateneo che le attività a fini sperimentali o didattici poste in essere presso il Centro siano in accordo con la normativa prevista dal D.Lgs. 27/1/1992 n. 116 e con applicazioni nonché con normative legislative italiane o Europee più recenti che dovessero sostituire o implementare il suddetto Decreto Legislativo che disciplina la protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o altri fini scientifici.
- Cura la stabulazione degli animali in condizioni ed ambienti adeguati come previsto all'art. 5 del suddetto Decreto Legislativo.
- Provvede attraverso il proprio personale, adeguatamente formato, all'assistenza degli animali e al funzionamento delle attrezzature.
- Coadiuva i ricercatori nella sperimentazione che prevede l'utilizzo di animali.
- Partecipa, compatibilmente con l'espletamento delle funzioni di cui sopra, a progetti sperimentali, applicativi nonché di ricerca e di formazione, in collaborazione con altre componenti dell'Ateneo o con altri Enti pubblici e privati, anche a livello nazionale o internazionale in conformità alle proprie finalità.

Articolo 3

Attività

1. Il Centro può svolgere le attività di cui all'art. 2 anche a favore di altre Università, Enti di Ricerca, Amministrazioni pubbliche o private, altri Enti, e ogni altro soggetto abilitato, compatibilmente con le risorse disponibili e con la presenza di un numero adeguato di personale specializzato.

Articolo 4

Mezzi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 al Centro viene affidata la gestione dei locali assegnati, del personale in organico, delle attrezzature inventariate e delle risorse finanziarie a tal fine necessari.

TITOLO II

Organizzazione del Centro

Articolo 5

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a. Il Presidente
- b. Il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio
- c. Il Direttore Tecnico.

Articolo 6

Il Presidente: Designazione, Nomina, Durata



1. Il Presidente è nominato su proposta del Rettore e indicazione del Consiglio del Centro fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica afferenti alle strutture che hanno proposto la costituzione del Centro. La proposta del nominativo del Presidente deve essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
3. Il Presidente può nominare fra i membri del Consiglio del Centro un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
4. Un'indennità a favore del Presidente può essere determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 **Compiti del Presidente**

1. Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - a. rappresenta il Centro e ne promuove le attività istituzionali ed è responsabile nei confronti del Ministero della Sanità (art. 2 c.f. D.Lgs. 116/92) e degli altri organi competenti previsti dalle normative vigenti;
 - b. è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio del Centro;
 - c. convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - e. presenta all'approvazione del Consiglio del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, i progetti di bilancio annuale e pluriennale, e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - f. presenta all'approvazione del Consiglio il conto consuntivo corredato da una relazione dei risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
 - g. è consegnatario dei beni mobili del Centro;
 - h. adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - i. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.
2. Il Presidente assume le funzioni di dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa statale vigente in materia.

Articolo 8 **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio del Centro è composto:
 - dal Presidente;
 - dal Direttore Tecnico
 - dal Segretario Amministrativo;



- da un rappresentante per ciascuna delle unità amministrative in cui sono presente le sedi distaccate del Centro di cui all'art. 1 e da tre rappresentanti tra i designati dalle unità maggiormente utilizzatrici abituali di animali;
- da un rappresentante del personale tecnico amministrativo designato nel proprio seno da personale in servizio presso il Centro; tale rappresentante decade automaticamente nel momento in cui perde l'afferenza al centro;
- dal medico veterinario nominato dal Rettore.

2. Tutti i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica un quadriennio, e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal presente regolamento, ovvero di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.

4. Al Consiglio del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'art. 41 dello Statuto, nonché le norme in tema di pubblicità e di accesso di cui all'art. 4bis dello Statuto.

Articolo 9

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio:

- a. delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
- b. prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;
- c. fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;
- d. approva i bilanci del Centro secondo le norme dell'art. 18 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e. approva entro il 30 giugno le richieste di finanziamento ed il piano annuale e pluriennale di sviluppo;
- f. delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del Centro;
- g. approva entro il 30 giugno la relazione prevista dall'art. 17.1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- h. esprime il proprio parere motivato sulla nomina del Direttore tecnico del Centro;
- i. delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
- j. approva il tariffario per le prestazioni e la relativa ripartizione.

Articolo 10

Il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico – ove previsto - è nominato dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell'Università di Firenze appartenente all'area tecnica in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico professionali specifici delle funzioni che gli vengono attribuite.

2. L'incarico di Direttore Tecnico può essere altresì affidato, tramite selezione pubblica, a soggetti



esterni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tal caso, il bando dovrà indicare puntualmente il relativo profilo e la retribuzione spettante.

3. L'incarico di Direttore Tecnico è attribuito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato.

Articolo 11

Compiti del Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico:

- a. fa parte del Consiglio del Centro;
- b. è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;
- c. coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
- d. ha la responsabilità degli impianti e laboratori del Centro o in uso al Centro;
- e. propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- f. promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'ateneo.

Articolo 12

Personale

1. Al Centro afferisce il personale di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento del Centro stesso in conformità con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14.1 lett. d) dello Statuto.

2. Il Centro, per il conseguimento delle proprie finalità, nel rispetto delle norme vigenti e assumendosi tutti gli oneri connessi, può avvalersi anche di:

- personale a contratto a tempo determinato;
- personale distaccato da Enti pubblici e privati;
- nei casi consentiti dalla normativa vigente anche da personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di lavoro interinale.

Articolo 13

Veterinario e Commissione etico-giuridica

1. Il Centro per il perseguimento delle proprie finalità si avvale della consulenza:

- di un medico veterinario in conformità degli artt. 5, 6, 12 del D.Lgs. 116/92 il quale fa parte del Consiglio Direttivo;
- di una Commissione per il controllo etico e giuridico relativo all'applicazione del D.Lgs. 116/92.

Articolo 14

Gestione Amministrativo-Contabile

1. Il Centro è unità amministrativa con autonomia amministrativa, contabile e di spesa secondo quanto



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze.
2. Il funzionamento del Centro è assicurato dalla dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che da eventuali entrate proprie.

Articolo 15
Valutazione

1. Ogni anno il Centro invia al Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell'art. 30bis dello Statuto, un rapporto sulla propria attività. Ogni tre anni il Nucleo predispone una dettagliata relazione sulle funzionalità del Centro e la trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Firenze, **9 dicembre 2010**

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi